



Martano, 09 marzo 2026

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO" – CUP: D47H25001690004 e CIG: BA5934132E

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" applicabile a far data dal 01.07.2023;

Visto, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui:

"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

... c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

considerato che, a norma dell'art.1 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, così come richiamato dall'art. 50 c. 2 del citato D.Lgs. n. 36/2023, "*Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1*" e che, ai sensi "*Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice*";

Richiamato in particolare l'art. 2 "Indagini di Mercato" dell'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023 "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50, commi 2 e 3, del Codice)*";

Visto l'Avviso di indagine di mercato Id. #204 del 10.02.2026 pubblicato sulla piattaforma "TuttoGare del Comune di Martano", sul sito internet <https://martano.tuttogare.it/gare/index.php> e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, in esecuzione della determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 162/53 del 10.02.2026, finalizzato a dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di lavori in oggetto;

Dato atto che, scaduto il termine di 15 (quindici) giorni previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sulla piattaforma "TuttoGare del Comune di Martano", sul sito internet <https://martano.tuttogare.it/gare/index.php> e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

dell'ANAC, sono stati selezionati, tra coloro che hanno manifestato interesse, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in quanto in possesso dei necessari requisiti di partecipazione richiesti;

Pertanto, in esecuzione della determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 322/98 del 09.03.2026,

codesto spettabile operatore economico è invitato a formulare la propria offerta a pena di esclusione, entro e non oltre il

termine ultimo delle ore 13:30 del giorno Mercoledì 25.03.2026.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici invitati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori, al netto dei costi della manodopera ed al netto degli oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Martano

Piazzetta Matteotti civ. 12, cap 73025 - Martano (Le)

Tel. 0836/575272

Pec: utc.martano@pec.it

RUP: arch. Mauro Condò – ufficio tecnico del Comune di Martano

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: arch. Mauro Condò

Luogo di esecuzione: Comune di Martano, varie strade del centro abitato

Codice CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: D47H25001690004

CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: BA5934132E

CUI: L00412440752202500001

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. Piattaforma telematica

Il Comune di Martano si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto, della Piattaforma telematica per la gestione delle gare TUTTOGARE, di seguito chiamata Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2 del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ex art. 25, comma 2 del Codice. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento "NORME TECNICHE DI UTILIZZO", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità.

2.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di registrazione, secondo quanto indicato nel documento reperibile all'interno della Piattaforma, denominato "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1. Documenti di gara

La documentazione di gara è disponibile su Albo Pretorio del Comune di Martano e sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo, nonché all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma, accessibile dal sito internet: <https://martano.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=204>

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

La documentazione di gara comprende:

Lettera di Invito;

Allegato 1) - DGUE "Documento di Gara Unico Europeo"

Allegato 2/a) - Dichiarazione Operatore Economico Singolo

Allegato 2/b) - Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie

Allegato 2/c) - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete

Allegato 2/d) - Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili

Allegato 3) - Dichiarazione Impresa Ausiliaria

Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative

Allegato 5/a) - Dichiarazione "titolare effettivo"

Allegato 5/b) - Dichiarazione "assenza conflitto di interessi"

Allegato 6/a) - Protocollo di legalità

Allegato 6/b) - Patto di integrità

Allegato 6/c) - Patto di intesa – legalità negli appalti

Allegato 7) - Informativa privacy

Allegato 8) - Autorizzazione preventiva accesso FVOE

Allegato 9) - Dichiarazione offerta economica

Allegato 10) - Progetto esecutivo

3.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante, compilando l'apposito form disponibile sulla piattaforma all'interno della procedura di gara.

I quesiti dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il termine indicato sulla piattaforma. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, presentate in tempo utile, saranno fornite, **almeno 1 giorno prima della**

scadenza del termine fissato per la presentazione delle, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica all'indirizzo:

<https://martano.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=204> all'interno della gara di riferimento e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata e disposta sotto la documentazione di gara "Comunicazioni".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma telematica che utilizza il domicilio digitale (PEC) indicato dai concorrenti in fase di registrazione e nella documentazione di gara e l'indirizzo PEC utc.martano@pec.it per la stazione appaltante e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale (PEC) dell'operatore economico indicato anche nella documentazione di gara tramite la PEC della stazione appaltante

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIE DEI LAVORI – CLAUSOLE SOCIALI

4.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:

SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO

con le seguenti lavorazioni da eseguire:

- fresatura del manto stradale;
- smontaggio e rimontaggio delle zanelle laterali ove necessario;
- messa in quota dei chiusini grandi e piccoli;
- rifacimento del manto stradale;
- installazione di isola spartitraffico in prossimità di Largo Santa Sofia;
- installazione di nuova segnaletica verticale;
- rifacimento della segnaletica orizzontale;

e che le strade urbane individuate per l'intervento di che trattasi sono le seguenti:

- via San Vincenzo;
- via Vittorio Veneto;
- via Piave;
- via C. Antonaci;
- via Giudeca;
- Largo Santa Sofia – via Calimera – via degli Uffici;
- altri interventi puntuali su tutto il territorio comunale;

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, i lavori di cui trattasi devono realizzarsi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" e smi.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, che gli OO.EE. invitati assumono l'impegno di rispettare.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati e secondo quanto indicato nella ***"autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii."*** **rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, giusta comunicazione del 15.01.2026 n. 827-P di prot..**

Il progetto esecutivo è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2025-2027, annualità 2025 del Comune di Martano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07.11.2025, inoltre il *"progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di strade interne al centro abitato"* è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 27.01.2026 e successiva integrazione approvata con determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 304/90 del 05.03.2026.

4.2. Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto è di Euro 266.256,³⁹ (Euro duecentosessantaseimiladuecentocinquanta-sei/39), di cui:

- Euro 176.192,⁵¹ (Euro centosettantaseimilacentonovantatadue/51) per lavori soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 82.308,⁸⁴ (Euro ottantaduemilatrecentootto/84) per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 7.755,⁰⁴ (Euro settemilasettecentocinquantacinque/04) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura di €. 82.308,⁸⁴.

Si dà atto che l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*, qualora tale costo indicato dall'operatore economico fosse inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l'operatore economico sarà tenuto a fornire alla stazione appaltante motivata giustificazione. In ogni caso l'eventuale minor costo indicato dall'operatore economico dovrà sempre rispettare i minimi salariali e potrà derivare solo da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La stazione appaltante si riserva, comunque, di effettuare verifiche in relazione al differente costo della manodopera indicato dall'operatore economico.

Contratto collettivo applicabile: CCNL Edili Industria.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL): **Cod. F012**

Al personale dipendente impiegato nel presente appalto dovrà essere rispettata la retribuzione salariale minima, così come stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2025.

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (compilando l'apposita sezione dell'Allegato 4 "Dichiarazioni integrative") il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti almeno le stesse tutele del CCNL indicato nella presente lettera di invito, tra quelli applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, il contratto collettivo indicato nella presente lettera di invito

o in alternativa

b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi sub b), l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli indicati nella presente lettera d'invito, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzi:

➤ l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:

- retribuzione tabellare annuale;

- indennità di contingenza;

- Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste;

➤ l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:

- disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;

- disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;

- disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;

- durata del periodo di prova;

- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali tenuto anche conto della corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto.

La dimostrazione dell'equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

4.3. Categorie dei lavori

Categoria	Declaratoria	Importo	Incidenza % sul totale	Tipologia
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€. 266.256,39	100,00 %	Prevalente

Il concorrente partecipante alla gara deve esse in possesso di certificazione SOA per la categoria OG3 con classifica I o superiore.

4.4. Clausole sociali

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

A tal fine nello specifico:

- a. costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili;
- b. il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 4.2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario

La stazione appaltante verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario.

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verificassero eventi modificativi rispetto agli impegni sopra elencati sub a), b), c) sarà tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante.

Inoltre, in corrispondenza dello Stato finale dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rendere apposita dichiarazione in cui:

- darà atto, ove tenuto, di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- comunicherà le eventuali nuove assunzioni effettuate, dando atto, se ne ricorrono le condizioni, del rispetto delle quote assunzionali relative all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile come sopra indicate.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.

5.1. *Luogo di esecuzione dei lavori*

Varie strade del centro abitato del Comune di Martano (Le) ed in particolare le strade urbane individuate per l'intervento di che trattasi sono le seguenti:

- via San Vincenzo;
- via Vittorio Veneto;
- via Piave;
- via C. Antonaci;
- via Giudeca;
- Largo Santa Sofia – via Calimera – via degli Uffici;
- altri interventi puntuali su tutto il territorio comunale;

5.2. *Disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori*

Ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 81/2008 e s.mm.ii., le imprese e i lavoratori autonomi con classifica SOA inferiore alla III, che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.89 comma 1, lettera a) del medesimo decreto, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, possono operare in cantiere solo dopo aver ottenuto il rilascio della c.d. "patente a crediti" con dotazione pari o superiore a 15 crediti, per il tramite del portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante copia della c.d. "patente a crediti", con dotazione pari o superiore a 15 crediti, anteriormente alla consegna dei lavori.

L'appaltatore è, altresì, tenuto a verificare il possesso della c.d. "patente a crediti", con dotazione pari o superiore a 15 crediti, per gli eventuali subappaltatori/subaffidatari/subcontraenti o imprese ausiliarie, con classifica SOA inferiore alla III, entro e non oltre la data di presentazione dell'istanza di subappalto e/o della comunicazione di sub affido/sub contratto, ovvero entro la data di accesso al cantiere della/e medesima/e impresa/e e/o il/i lavoratore/i.

L'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali in appalto, dovrà operare con "cantieri fissi" e/o con "cantieri mobili", così come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da attuare per il segnalamento temporaneo, adottando gli schemi

allegati al D.M. ed osservando ed applicando le prescrizioni previste nel citato Capo IV, nonché quelle riportate nel presente C.S.A. e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

L'Appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovrà posizionare tutta la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992) per evidenziare il cantiere stesso, il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale nonché il pericolo dovuto alla presenza di anomalia della strada, di materiale instabile in strada e di banchina non praticabile e/o profonda.

Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Lavori, per eventuali sopravvenute esigenze di gestione del traffico, per gli interventi in appalto potrebbe esserne preventivamente ordinata l'esecuzione in orario notturno, senza che ciò possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell'impresa appaltatrice.

5.3. Modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente a "corpo".

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 216 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).

Nello specifico, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza, dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione, nonché delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 20 per cento, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante, in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5.4. Termine di ultimazione dei lavori e penalità per ritardi

Ai sensi dell'art. 2.10 del C.S.A. il tempo per l'esecuzione è fissato in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo stimato dal committente per la consegna dei lavori è il giorno Lunedì 09.06.2025.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo

al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi stessi.

Non sono previsti premi di accelerazione.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 "Codice degli Appalti" nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un

partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi e verranno verificati mediante il FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) come meglio precisato al successivo paragrafo 8.5).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici devono trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, **in sede di presentazione delle offerte**. A tal fine, è stato messo a disposizione l'**Allegato 8) - Autorizzazione preventiva accesso FVOE**.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

8.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

c) Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:

➤ della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 – Strade con classifica I^a o superiore;

NB:

Ai sensi dell'art. 16 c.5 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

8.3. Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) (raggruppamenti temporanei), lett. f) (consorzi ordinari) e lett. g) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di retisti si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

➤ Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 8.1 - lett. a):

deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

➤ Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 8.1 - lett. b):

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

➤ Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente paragrafo 8.2) - lett. c):

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al paragrafo 5 della presente lettera di Invito.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- compilare il DGUE (Allegato n. 1), per le parti di competenza;
- essere indicate e sottoscrivere:
- il Modulo Allegato 2/a in caso di partecipazione con un operatore economico singolo;
- il Modulo Allegato 2/b in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario e GEIE;
- il Modulo Allegato 2/c in caso di partecipazione in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- il Modulo Allegato 2/d in caso di partecipazione con Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane, Consorzio Stabile;
- compilare e sottoscrivere digitalmente il Modulo Allegato 4 "Dichiarazioni Integrative"
- Allegato 5) "Dichiarazione Titolare effettivo";
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica;
- sottoscrivere digitalmente la dichiarazione dell'offerta economica;

- sottoscrivere digitalmente ogni altra documentazione di sua competenza.

8.4. Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro) lett. c) (consorzi tra imprese artigiane) e lett. d) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

➤ Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 8.1 - lett. a), deve essere posseduto:

dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

➤ Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 8.1 - lett. b) deve essere posseduto:

dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorzata indicata come esecutrice.

➤ Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 8.2 - lett. c) deve essere posseduto:

- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

8.5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite tramite i relativi sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui gli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. n. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante, tramite compilazione dell'Allegato il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione

Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di capacità tecnica professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite ai requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- **il contratto di avvalimento**, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- **copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- **dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (*Allegato n. 3) "Dichiarazione Impresa Ausiliaria"*, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
- **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1)**, da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - a. **Parte II "Informazioni sull'operatore economico"**:
 - **Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"**
 - **Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"**;

b. **Parte III** “*Motivi di Esclusione*” - Tutte le sezioni;

c. **Parte IV** “*Criteri di selezione*”

- **Sezione A** “*Idoneità*”:

Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese;

d. **Parte VI** “*Dichiarazioni finali*”

• “*Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023*” presente in calce al Modulo **Allegato n. 4)** “*Dichiarazioni Integrative*”;

L’Allegato 1), l’Allegato 3) e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023” presente in calce al Modulo Allegato n. 4) “*Dichiarazioni Integrative*” devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.2, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

La stazione appaltante trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 222, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 104 del D.Lgs. n.36/2023:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’affidamento posto a base di gara. (art.104, comma 7);

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (art.104, comma 8);

- il committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’affidamento. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e

strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori (art.104, comma 9);

- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.104, comma 9).

10. SUBAPPALTO

• Ai sensi dell'art. 44 del C.S.A., è ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del D.Lgs. n. 36/2023:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

• Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 "I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

• Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119, per ragioni legate ai tempi di esecuzione dei lavori e alle modalità di svolgimento degli stessi, deve essere svolta direttamente dall'appaltatore almeno il 50% delle lavorazioni della categoria prevalente OG3 in quanto il medesimo appaltatore risulta:

- in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori della medesima categoria e quindi in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi;
- in grado di garantire il rispetto del principio di risultato, anche tenuto conto della necessità di intervenire tempestivamente con gli interventi di manutenzione straordinaria previsti in progetto.

Al tempo stesso l'eventuale ricorso al subappalto per le componenti subappaltabili, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall'altro, rappresenta una maggior garanzia circa la pronta risoluzione di eventuali criticità nell'esecuzione delle lavorazioni. Ne consegue che, fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, tutte le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 sono subappaltabili ad operatori economici in possesso di adeguata qualificazione in percentuale non superiore al 50% dell'importo contrattuale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 – c.16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare ad altri operatori economici parte dei lavori (cd. subappalto "a cascata").

Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" nei termini sopra indicati è giustificato dalle specifiche caratteristiche dell'affidamento in oggetto che presenta profili di pericolosità in quanto richiede lavorazioni da eseguirsi sulle strade che, come tali, impongono l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, salvo che non sia diversamente disciplinato nel contratto di subappalto o sub-contratto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla

Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Diversamente, nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

11. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.119, c.2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

12. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

13. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

13.1. Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per la presente procedura non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

13.2. Garanzia definitiva

Ai sensi degli artt. 53, comma 4 del D.Lgs 36/2023 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia a scelta dell'operatore può essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all'articolo 106, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 8, del D. Lgs. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13.3. Ulteriori obblighi assicurativi a carico dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 37 del C.S.A., sono altresì a carico dell'esecutore dei lavori le seguenti polizze assicurative:

- garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), che deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- polizza contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che copra tutti i danni che la Stazione appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.000.000,00 (unmilione/00), di cui:

i. partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00),

ii. partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00 (unmilione/00),

iii. partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00),

b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

13.4. Riduzioni

Per la garanzia definitiva non sono previste riduzioni ai sensi dall'art. 106, comma 8, né aumenti ai sensi dell'art. 117, comma 2.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 18,00 (Euro diciotto/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- accedere al servizio.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del pagamento effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

15. SOPRALLUOGO

L'operatore economico può eseguire autonomamente il sopralluogo sulle aree oggetto d'intervento in quanto sono liberamente accessibili. Pertanto non è necessario allegare alla documentazione di gara il certificato di sopralluogo.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale TUTTOGARE del Comune di Martano

entro e non oltre le ore 13:30 del giorno Mercoledì 25.03.2026

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma sopra indicata.

Per partecipare alla gara, porre quesiti, ricevere risposte e presentare offerta è necessario essere registrati ed abilitati al predetto sistema, essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La registrazione al sistema è a titolo gratuito.

Per registrarsi alla Piattaforma seguire le istruzioni contenute nel documento denominato "Norme Tecniche di Utilizzo"

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta conforme ai modelli allegati (**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** – contenente DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e **OFFERTA ECONOMICA** – contenente il MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA e dichiarazione dell'offerta economica).

Entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è possibile annullare e ripresentare integralmente l'offerta. Con questa operazione l'offerta, precedente inviata, verrà eliminata dal sistema senza possibilità di recuperare alcun dato nello stesso momento in cui si clicca sul pulsante "Annulla e ripresenta offerta" e pertanto qualora l'operatore economico non concluda la presentazione di un'altra offerta entro i termini previsti, non parteciperà alla procedura di affidamento in quanto non risulterà presentata.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici ed evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine **non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni** per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di dette dichiarazioni, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, sempreché sia certa l'identità del concorrente.

Affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, la stazione appaltante indica il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove devono essere trasmesse le dichiarazioni richieste.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni e superiore a 10 (dieci) giorni. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 è comunque sempre facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della documentazione di gara, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “Busta A” contiene la documentazione di seguito indicata:

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE

- La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Mod. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
- Il DGUE in formato PDF sottoscritto con firma digitale deve essere conforme allo schema allegato predisposto dalla stazione appaltante. Si raccomanda di utilizzare il mod. EDGUE predisposto dalla stazione appaltante, aggiornato al nuovo Codice degli appalti D.lgs 36 del 31.03.2023.
- Attestazione SOA per la categoria OG3 classifica I o superiore e “patente a crediti” per la sicurezza del lavoro.
- Attestazione di iscrizione nella Whit-List della Prefettura per le attività di cui all'art. 53 della Legge 190/2012 di seguito elencate: *“estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”* e *“confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume”* o in alternativa indicare che tali attività verranno affidate in subappalto con relativa iscrizione del subappaltatore.

18.2 DICHIARAZIONI

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando i seguenti modelli:

- **Allegato 2/a) – Dichiarazioni Operatore Singolo** (Imprenditori individuali - società) in cui si dichiara:
 - di voler partecipare alla gara in oggetto
 - il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto
- **Allegato 2/b) – “Dichiarazioni RTI, Consorzi ordinari, Geie”** in cui si dichiara:
 - di voler partecipare alla gara in oggetto
 - la composizione del RTI, Consorzio ordinario/Geie, le qualificazioni SOA possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto (solo in caso di RTI, Consorzio ordinario, Geie non ancora costituito)
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
- **Allegato 2/c) – “Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete”** in cui si dichiara:
 - la composizione e la tipologia della rete

- per quali imprese la rete concorre
- le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

● **Allegato 2/d) – “Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili”** in cui si dichiara:

- di voler partecipare alla gara in oggetto
- le imprese consorziate esecutrici
- il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni di cui ai modelli sopra indicati vanno sottoscritte come di seguito indicato: Allegato 2/a:

- dal concorrente che partecipa in forma singola (imprenditore o società) Allegato 2/b:
- in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del D.Lgs.n. 36/2023, qualora sia stato già conferito il mandato, le dichiarazioni contenute nel presente Modulo dovranno essere espresse e sottoscritte digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie. Allegato 2/c:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. Allegato 2/d:
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo. Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art.30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e. nell'apposita sezione prevista nei moduli.

Dichiarazioni

Inoltre, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”** con le quali:

1. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

2. DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

Oppure

DICHIARA di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma; in tal caso deve allegare idonea documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

3. DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere Edilizia/industria Codice alfanumerico F012, ossia quello indicato dalla stazione appaltante

Oppure

DICHIARA di applicare ai propri dipendenti il seguente diverso Contratto Collettivo NazionaleCodice alfanumerico, e SI IMPEGNA, qualora aggiudicatario, ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dalla stazione appaltante

Oppure

DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere Codice alfanumerico, e che il medesimo, essendo equivalente al Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dalla stazione appaltante, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.2 della presente lettera di invito;

4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6. DICHIARA di conoscere e di accettare le clausole sociali indicate al paragrafo 3.4 e le disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori indicate al paragrafo 4.2 della Lettera di invito;

7. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dipendenti Comune di Martano" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

9. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC
10. AUTORIZZA caso di aggiudicazione, la stazione appaltante a rendere disponibile tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 36 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023;
11. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679" – (Allegato 7) della presente Lettera di Invito;
12. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
- oppure
- DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente.
- Dichiara inoltre di:
1. Avere esaminato il Capitolato Speciale di Appalto;
 2. Aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto definitivo/esecutivo;
 3. Avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 4. Aver attentamente visitato le aree interessate dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni di permanente utilizzo da parte dell'utenza dei locali nei quali dovranno eseguirsi i lavori;
 5. Avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
 6. Aver valutato le eventuali problematiche riscontrabili per la difficoltà di accesso all'area e la disponibilità di mezzi idonei a superare tali problematiche;
 7. Avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 8. Avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

9. Avere preso visione del Cronoprogramma dei lavori, delle specifiche modalità di esecuzione dei lavori per fasi successive e di ritenerlo pienamente attuabile;

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni integrative, compilando l'apposito Modulo Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative" al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo
- In caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante
- Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 16.1)

Si precisa che:

- per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare");
- le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

18.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'ANAC (In caso di RTI il versamento dovrà essere effettuato dalla ditta designata quale capogruppo mandataria e devono essere indicati tutti i componenti del raggruppamento e firmata digitalmente dagli stessi)
- Copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità

La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

- DICHIARAZIONE "TITOLARE EFFETTIVO" (Allegato 5/a)
- DICHIARAZIONE assenza conflitto di interessi (Allegato 5/b)
- Protocollo di legalità (Allegato 6/a)
- Patto di integrità (Allegato 6/b)
- Patto di intesa – legalità negli appalti (Allegato 6/c)
- Informativa privacy (Allegato 7)
- Autorizzazione preventiva accesso FVOE (Allegato 8)

18.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE già costituiti - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (RTI)

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;

Per i consorzi di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera b, c, d del Codice, atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate e del soggetto designato quale capogruppo.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - d. dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

La “busta C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante Offerta Economica. Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata **direttamente a sistema**.

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere, **a pena di esclusione**, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

L'offerta economica di sistema deve contenere:

- a) dichiarazione del ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso, espresso con massimo 3 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali), al netto dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- b) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento. Nel progetto esecutivo il costo della manodopera è stato calcolato in €. 949.634,64;
- c) dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016. Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, o la mancata sottoscrizione comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o **con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese)**, dovrà essere firmata digitalmente, **sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara, e quindi:**

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si precisa che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, si potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Avvertenza: si evidenzia che l'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo "ribassabile" il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Quindi, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato sia all'importo dei lavori con esclusione dei costi della manodopera

Si rappresenta al riguardo, infatti, che non è da ritenersi corretto, né coerente col disposto normativo di riferimento, applicare il ribasso offerto dal concorrente all'importo della gara al netto sia degli oneri di sicurezza che del costo della manodopera stimato ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023. L'ultimo periodo del comma 14, infatti, riconosce all'operatore economico, in ragione del principio di cui all'art. 41 della Costituzione, nonché di quello di libera concorrenza recepito e sviluppato a livello comunitario, la possibilità "...di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.." e conseguentemente di indicare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dai documenti di gara, da giustificarsi nell'ambito della verifica di cui all'art. 110 (si veda al riguardo anche Consiglio di Stato, sez. V 9/6/2023, sent. n. 5665 e Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023).

Si ricorda che:

- In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere nel modello di offerta economica e direttamente sulla piattaforma, prevale quello espresso sulla piattaforma;
- In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere. Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto all'importo a base di gara. La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.
- In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso e l'importo complessivo ribassato prevarrà la percentuale di ribasso.

• In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, GEIE. Nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. **Sono inammissibili le offerte economiche che siano superiori all'importo a base d'asta ai sensi di quanto previsto dall'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice.**

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, G.E.I.E.

L'offerta economica deve contenere dichiarazione nella quale l'operatore economico dichiara: di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 c. 4 del citato D.Lgs. n. 36/2023, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023. Ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, per il calcolo della soglia di anomalia verrà seguito il "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dal "Metodo A" di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di

cui alla lettera b).

Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Con riferimento all'applicazione del suddetto metodo si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la procedura di esclusione automatica è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

19.1. Sedute di gara

La prima seduta di gara pubblica virtuale avrà luogo il **giorno Giovedì 26.03.2026 alle ore 09:00**.

Tale seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della piattaforma telematica.

Parimenti le successive sedute di gara pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della piattaforma telematica.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

E' possibile seguire le attività di espletamento delle procedure telematiche direttamente dalla piattaforma, fase per fase.

L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste tramite piattaforma telematica.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta (l'operatore economico potrà inoltre usufruire di un sistema di messaggistica in tempo reale per comunicare direttamente con la commissione di gara).

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma telematica delle gare "TuttoGare" contattando l'Help Desk attraverso apposito form presente sulla piattaforma.

Il responsabile di fase per l'affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nella stessa seduta di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";
- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Una volta terminata la lettura, si procederà, mediante procedura condotta direttamente dalla piattaforma, ad effettuare il calcolo delle medie come indicato in precedenza.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. L'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell'Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'esclusione dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 3.2.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta, purché la stessa soddisfi i requisiti del presente disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte ex art. 54, comma 1 per quelle che dovessero risultare anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica, il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si sospenderà la seduta di gara.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del RUP disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la piattaforma Acquisti telematici, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a TuttoGare. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema TuttoGare a supportare l'invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l'inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 110 c.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all'economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione dei lavori.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui alle lett. e) ed f), comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 5) della presente Lettera di Invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti

la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere, per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

Si precisa che, a norma dell'art. 110 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del citato decreto.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la piattaforma, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e demandando al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

23. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica dei requisiti qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 nel progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

NB) Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune di Martano si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

Parimenti la stazione appaltante, in ossequio al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'eventuale unica offerta presentata qualora la stessa risulti conveniente e idonea.

Ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, il Seggio di gara preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

In caso di esito negativo delle verifiche nei confronti del concorrente cui è stata proposta l'aggiudicazione, il Seggio procederà, ove necessario, a ricalcolare la soglia di anomalia e a rideterminare la graduatoria, riformulando la proposta di aggiudicazione.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, al fine di garantire con continuità gli interventi finalizzati all'eliminazione delle criticità che compromettono le condizioni di sicurezza delle strade.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di sopravvenuta causa di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la stazione appaltante procederà a darne segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stipula del contratto deve aver luogo entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023.

Il contratto di appalto verrà stipulato con atto pubblico a rogito del Segretario Generale del Comune di Martano.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza;
- d) il cronoprogramma;
- e) la garanzia definitiva;

f) la polizza assicurativa;

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (ove dovute), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro (ove previste) - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto, l'appaltatore assolve una tantum all'imposta di bollo in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

A norma dell'art. 17 c. 3 e di quanto previsto dall'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 la presente procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso si concluderà nel termine di tre mesi decorrenti dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", come modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 36/2023 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Lecce.

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: Accordo bonario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori pubblici previsti nel presente appalto, si applica il procedimento dell'accordo bonario disciplinato dal citato articolo.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il Comune di Martano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Martano - sito in Piazzetta Matteotti civ. 12 – cap 73025 – comune.martano@pec.rupar.puglia.it.

- Dati contatto Responsabile Protezione Dati (DPO):

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all'indirizzo pec utc.martano@pec.it

- Finalità del trattamento: partecipazione alla procedura di gara d'appalto. Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett.b e lett.c - Dati oggetto di trattamento: ai fini della partecipazione alla gara non viene richiesta la comunicazione di dati particolari ai sensi dell'art.9 Regolamento Ue n.679/2016 salva la richiesta di copia di documento di identità contenente foto. i dati giudiziari eventualmente richiesti sono oggetto di trattamento al solo fine della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000.

- Destinatari del trattamento: personale autorizzato del Settore Stazione Appaltante, società che gestisce la piattaforma informatica per la partecipazione alle gare on line, eventuali altri settori del Comune di Martano.

- Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed in ogni caso non oltre il termine di 10 anni dalla cessazione del contratto e comunque nei termini di legge.

- Diritti dell'interessato L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo.

- Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, eventualmente, anche ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di Raccomandata A/R al Comune di Martano mediante PEC all'indirizzo comune.martano@pec.rupar.puglia.it.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Mauro Condò